

Modello di organizzazione e gestione **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.**

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

4.3 DESTINATARI

Il Modello Organizzativo è indirizzato a tutto personale di Città Solare, e in particolare a quanti si trovino a svolgere le attività relative alle Aree a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono dunque essere rispettate sia dalle persone che operano in posizioni apicali sia dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità indicate sotto.

La formazione ed informazione circa il Modello è data con modalità differenti a seconda del destinatario in essere.

Internamente, nei confronti dei dipendenti e collaboratori diretti di Città Solare i principi ed i contenuti del Modello vengono divulgati mediante corsi, indicazioni ed informative, nelle modalità seguenti.

La formazione specifica è rivolta all'ODV, ai Responsabili Interni e ai preposti. Di tale formazione si tiene traccia con appositi verbali conservati dall'ODV.

Al personale dipendente, ai Collaboratori Esterni ed ai Partner che non hanno responsabilità dirette nelle Aree a Rischio verrà inviata una circolare interna con la quale si informa:

- dell'avvenuta approvazione del Modello;
- della possibilità per ciascun dipendente di consultare copia elettronica del Modello sul server: Dati M > Città Solare > A Generale > M.O.G. o copia cartacea tenuta presso la sede della Società della società o copia cartacea tenuta presso la sede della Società.

Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili Interni dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e di adesione all'intero Modello. Tale dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

Le responsabilità, in termini generali e rinviando ai capitoli successivi, possono essere schematizzate secondo la seguente tabella riassuntiva:

Attività Principali	Soggetti Responsabili				
	Consiglio di Amministrazione	ODV	Preposti e funzionari	Dipendenti	Terze parti
Adozione del Modello	X				
Nomina dell'Organismo di Vigilanza e suoi membri	X				
Accettazione del Modello			X	X	X
Messa in atto delle regole e adempimenti previsti dal Modello	X	X	X	X	X
Comunicazione e diffusione del Modello	X	X	X		
Modifica/adequamento del Modello e relativa approvazione	X				
Segnalazione di qualsiasi atto/attività che potenzialmente sia causa di Reato	X	X	X	X	X
Aggiornamento e formazione continua sul Modello	X	X	X	X	X

5. SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA SULL'EFFICACIA DEL MODELLO

5.1 ORGANO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il quale, all'art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, è stato individuato un Organismo di Vigilanza.

I soggetti che vanno a comporre l'ODV e la durata in carica del suddetto organismo sono individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La cessazione dell'incarico dell'ODV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'ODV è stato ricostituito.

A tal riguardo si precisa che le caratteristiche dell'ODV, ineliminabili ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello sono considerate le seguenti:

- autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l'ODV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita l'indipendenza gerarchica dei membri dell'ODV grazie alla posizione elevata nell'organizzazione societaria degli stessi. L'ODV effettuerà un'attività di reporting direttamente al massimo vertice di Città Solare. Inoltre, la composizione dell'ODV e la qualifica dei suoi membri deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle sue valutazioni e determinazioni;
- professionalità, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- continuità di azione; a tal fine, l'ODV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del rispetto del Modello e rappresentare un referente costante per tutto il personale di Città Solare.

5.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Quanto alla composizione dell'Organismo (su cui, in mancanza di una più precisa definizione legislativa, va registrata una mutevole successione di opinioni e di orientamenti fra i commentatori e nelle stesse associazioni di categoria), si è optato per una composizione mista fra soggetti interni ed esterni alla Società. Tutti i soggetti devono comunque essere privi di deleghe operative.

Città Solare individua pertanto un organismo plurisoggettivo composto dalla figura dedicata al sistema di gestione integrato con attività di auditing interno, da un Responsabile Amministrativo e da un professionista esterno.

La figura dedicata al sistema di gestione integrato è già una figura indipendente dal sistema organizzativo complessivo, in quanto effettua le verifiche ispettive interne e possiede una maturata esperienza (senza funzioni dirette) in ambito sicurezza ed ambiente.

La scelta del rappresentante amministrativo si spiega con l'esigenza di un soggetto che conosca la specifica realtà della cooperativa e sia in grado di assolvere ai compiti di vigilanza imposti dalla normativa in ragione delle proprie specifiche competenze in campo amministrativo, contabile e finanziario.

Infine, la scelta di un professionista esterno, specializzato in materia economica e fiscale, libero da vincoli diretti con la società è parsa la più idonea a dotare l'Organismo anche di questo tipo di competenza.

5.3 ATTIVITA' DELL'ORGANO DI VIGILANZA

All'ODV di Città Solare è attribuita la facoltà di dare impulso all'applicazione del Modello, per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione, ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo ai singoli Responsabili Interni stabiliti in relazione all'organigramma e alle mansioni a ciascuno assegnate.

In particolare, sono riconosciuti all'ODV, nei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto riguarda la tutela della privacy), nonché in casi particolari e adeguatamente motivati, i seguenti poteri:

- potere di dare impulso alle attività di verifica (comprese attività di *auditing* interno ed esterno) e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;

Il compito principale dell'ODV di Città Solare Sociale è quindi quello di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura della cooperativa, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni della società e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'ODV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata alla direzione operativa ("*controllo di linea*");
- condurre ricognizioni dell'attività della cooperativa ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione per le diverse tipologie di reati;
- coordinarsi con i Responsabili Interni (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'ODV viene tenuto costantemente

informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione sulla e della cooperativa che sia rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'ODV devono essere inoltre segnalate eventuali situazioni dell'attività della cooperativa che possano esporre Città Solare al rischio di reato;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello mediante l'ausilio delle strutture di controllo previste all'interno della cooperativa;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili Interni per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

L'ODV elabora rapporti di carattere funzionale dei controlli e delle valutazioni effettuate. In particolare ogni anno l'ODV trasmette al Consiglio di Amministrazione un *report* scritto sull'attuazione del Modello presso Città Solare.

5.4 REVOCA, RINUNCIA E DIMISSIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Ciascuno dei membri dell'ODV può rinunciare all'incarico motivando la propria decisione.

Nel pieno rispetto dei principi etici e comportamentali che costituiscono il fondamento del presente Modello, è altresì fatto obbligo a ciascuno dei membri dell'ODV di presentare le dimissioni dall'incarico e/o dall'organismo stesso nel caso in cui, a qualunque titolo, sopraggiungano cause di incompatibilità e/o impossibilità per l'effettuazione delle attività e l'esercizio delle proprie responsabilità e/o, comunque, in caso di conflitto di interessi.

L'ODV stesso, a maggioranza, può richiedere al Consiglio di Amministrazione la revoca della nomina di ciascun membro dell'ODV medesimo per fondati motivi o per evidente conflitto di interesse.

L'assenza ingiustificata di un componente dell'ODV a tre o più riunioni può comportare la revoca dall'incarico.

Il termine del contratto lavorativo tra il membro dell'ODV e Città Solare normalmente comporta la revoca dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può, ricorrendo a una giusta causa e fornendo adeguata motivazione, revocare la nomina di ciascun membro dell'Organo di Vigilanza, e/o può nominare nuovi membri dell'ODV.

Ogni variazione della composizione dell'ODV (nuove nomine e/o revoche delle nomine in corso) e conseguente riemissione del presente Modello deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante dell'ODV stesso. Tale parere deve essere riportato nel verbale della relativa assemblea.

6. GESTIONE DEL PERSONALE NELL'OTTICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE

La gestione del personale è un aspetto fondamentale per l'applicazione del Modello e per espletare i relativi controlli e vigilanza.

Vengono quindi di seguito indicate le attività applicate in Città Solare per la formazione del personale stesso, le modalità operative seguite nella formalizzazione delle cariche e nell'attività di controllo da parte del personale operante in particolar modo i preposti.

6.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

I programmi per la formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello sono approvati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione e pianificazione annuale della formazione. La formazione specifica in ambito applicativo del Modello viene organizzata anche sulla base delle indicazioni fornite dalle strutture competenti all'aggiornamento, vigilanza e controllo sul Modello stesso (ODV) e viene articolata sui seguenti livelli (in occasione della prima formazione e in caso di nuove assunzioni):

- **ODV:** seminario iniziale volto alla illustrazione delle procedure della cooperativa e alla descrizione della struttura della stessa; incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.
- **Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente e Responsabili Interni:** seminario di aggiornamento periodico; occasionali e-mail di aggiornamento.
- **Altro personale:** altre note informative interne.

In aggiunta a tali attività, con cadenza almeno annuale, il Responsabile Amministrativo propone un piano di formazione all'ODV, il quale ne verifica la qualità dei contenuti.

6.2 GESTIONE DI COLLABORATORI ESTERNI

I Collaboratori Esterni sono selezionati sulla base delle specifiche competenze.

In generale ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Città So.La.Re. mediante una lettera inviata via pec o via mail o via posta con la quale si invita a prendere visione dei suddetti documenti disponibili sul sito ufficiale della Cooperativa e si avvisa che nel silenzio della ditta che riceve la suddetta comunicazione, Città So.La.Re. presume che la stessa abbia inteso che la condivisione dei comportamenti prescritti da tali documenti è condizione indispensabile per il prosieguo/l'instaurazione dei/di rapporti commerciali con Città So.La.Re. e che è necessario aderire alle disposizioni ivi contenute.

In particolare per quel che concerne i subappalti in gare pubbliche (vedasi punto 7.1 PROCEDURE E COMPORTAMENTI SPECIFICI, Contratti d'appalto) non è necessario prevedere procedure specifiche in quanto è sufficiente applicare quanto previsto dall'art. 105 Codice Appalti. La norma prevede che chi vuole subappaltare un'attività deve indicare una terna di ditte papabili e ognuna di esse deve dichiarare alla



Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

Stazione appaltante già in fase di offerta la propria moralità professionale e la regolarità con i contributi previdenziali e le norme sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

6.3 OBBLIGHI DI VIGILANZA

Tutti gli Esponenti della Cooperativa i quali abbiano funzioni di vigilanza hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'ODV, secondo le modalità previste nel successivo capitolo 7, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti della Cooperativa con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno dell'organigramma secondo quanto previsto al successivo capitolo 7.

7. REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE A CARATTERE GENERALE

I seguenti principi di comportamento a carattere generale si applicano a tutti i destinatari del presente Modello.

7.1 COMPORTAMENTI DA TENERE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Chiunque, a qualunque titolo, intrattenga, per conto o nell'interesse di Città Solare, rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Autorità Amministrative indipendenti deve astenersi dal mettere in atto comportamenti tali che, presi da soli o congiuntamente, integrino o possano integrare le fattispecie di reato riportate negli artt. 24 e 25 del D.L.gs 231/01 e nel capitolo 1 del presente Modello. È inoltre proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interesse con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di Autorità Amministrative Indipendenti.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici di cui al presente Modello è fatto divieto di:

- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti in forma diretta o indiretta da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti consulenti di funzioni pubbliche, di Pubbliche Amministrazioni, di Autorità Amministrative indipendenti, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico, in cambio di prestazione afferenti alle sue funzioni o qualifiche;
- intraprendere contatti o favorire gli interessi della cooperativa attraverso elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggio di qualsiasi genere al fine di ottenere, per sé o per la propria funzione o per Città Solare, prestazioni o facilitazioni o atti pubblici di favore;
- offrire denaro ed omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrative indipendenti, o loro parenti, in particolare se gli stessi soggetti possono influenzare l'indipendenza del giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Città Solare. Rimane salvo il caso di omaggi di modico valore ed in occasione di festività;
- effettuare prestazioni e pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali o altri soggetti terzi che operino per conto di Città Solare che non trovino una adeguata giustificazione nell'ambito dei normali rapporti contrattuali;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrative indipendenti come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrative indipendenti in errore sulla valutazione tecnico – economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati, ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

Inoltre chiunque operi per conto di Città Solare nell'ambito di cui al presente paragrafo, deve:

- in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, rifiutare ogni corresponsione (anche se sottoposto a illecite pressioni), informare immediatamente dell'accaduto il proprio responsabile o referente interno ed attivare formale informativa verso l'ODV;
- in caso di conflitti di interesse che sorgano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile o al referente interno ed attivare formale informativa verso l'ODV;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali di cui sopra, nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile o il referente interno che indirizzerà le informazioni all'ODV;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi comunicativi/informativi verso la Pubblica Amministrazione.

Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i Destinatari del presente documento devono:

- attenersi ai principi di correttezza, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti veritieri, completi e attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

7.2 COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RISPETTO AI REATI SOCIETARI

Chiunque, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Città Solare, sia coinvolto in attività sensibili rispetto ai reati societari (cfr art. 25 ter del D.L.gs 231/01) deve:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- garantire la massima collaborazione all'ODV ed alla Direzione assicurando la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti di interesse;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie di creditori o terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Amministrative indipendenti, non frapponendo ostacoli.

Per le stesse figure di cui al capoverso precedente è inoltre vietato:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società o sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati o informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, operazioni di fusione, trasformazione e scissione in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che ostacolino lo svolgimento dell'attività del Collegio Sindacale e dei Soci;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Attività Amministrative indipendenti, anche in sede di ispezione.

7.3 COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RISPETTO A REATI RELATIVI ALL' AMBIENTE

Chiunque, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Città Solare sia coinvolto in attività connesse all'ambiente, deve dare attuazione, per la sua parte di competenza:

- alle procedure specifiche previste dal presente Modello e a quelle garantite dalle certificazioni in possesso di Città Solare;
- alla formalizzazione di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in funzione dei differenti comparti ambientali interessati;
- alla garanzia e definizione dei tempi e delle scadenze di avvio attività, chiusura, consegna documenti, registrazione ecc. come richiesto dalla normativa vigente.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei danni ambientali ed una efficace ottemperanza alle richieste di tipo amministrativo della legislazione ambientale, viene richiesta ai vari soggetti operativi nel settore:

- di svolgere i compiti loro attribuiti nel rispetto delle deleghe e delle procedure esistenti;
- di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, si trovi nelle condizioni di essere interessato ad attività con conseguenze ambientali sia sul piano operativo, che sul piano amministrativo documentale;
- di provvedere a mantenere un'accurata vigilanza su tutte le attività che prevedono tempi e scadenze temporale stabiliti dalla normativa vigente, soprattutto sul piano amministrativo.

In particolare:

- il personale di Città Solare deve svolgere la sua attività in modo trasparente, attento ad eventuali danni verso l'ambiente derivanti da azioni od omissioni, garantendo l'ottemperanza costante delle

richieste normative soprattutto in ambito documentale con eventuali scadenze relative, in particolare circa la presentazione dei documenti di interesse presso le autorità competenti;

- i preposti devono vigilare sulla corretta osservanza da parte di tutti i lavoratori delle misure e delle procedure di carattere ambientale adottate segnalando all'ODV eventuali carenze o comportamenti contrari alle regole;
- tutti i dipendenti devono aver cura di adottare le procedure come prescritte e devono agire in modo tale da non creare con il proprio comportamento danni all'ambiente, osservando invece costantemente e pienamente le istruzioni impartite.

7.4 COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RISPETTO A OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA E DI TUTELA DELL'IGIENE E SALUTE SUL LAVORO

Chiunque, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Città Solare, sia coinvolto nella gestione ed applicazione del sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (conosciuto come Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) deve dare attuazione, per la sua parte di competenza, alle procedure specifiche e alle misure di prevenzione e protezione secondo i rischi valutati.

Per un'effettiva prevenzione dei rischi, viene richiesto ai Responsabili Interni di Città Solare:

- di svolgere i compiti attribuiti nel rispetto delle deleghe e delle procedure esistenti avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività lavorative si trovi esposto a rischi.

In particolare:

- i soggetti nominati (es. RSPP, addetti antincendio, addetti primo soccorso, addetti alle emergenze, RLS) devono svolgere i compiti attribuiti ed affidati con cura, trasparenza ed attenzione secondo quanto specificatamente indicato negli articoli di interesse riportati nel D. Lgs. 81/2008;
- i preposti devono vigilare sulla corretta osservanza da parte di tutti i lavoratori delle misure e delle procedure di sicurezza adottate segnalando ad RSPP eventuali carenze o comportamenti contrari al sistema sicurezza applicato;
- tutti i dipendenti devono aver cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando costantemente e pienamente le procedure di sicurezza e le istruzioni impartite.

7.5 COMPORAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RISPETTO A ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Chiunque, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Città Solare sia coinvolto in attività connesse all'assunzione di personale deve dare attuazione, per la sua parte di competenza:

- alle procedure specifiche previste dal presente Modello e a quelle garantite dalle certificazioni in possesso di Città Solare;

***Modello di organizzazione e gestione
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.***

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

- alla formalizzazione di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente in funzione dei differenti comparti interessati;
- alla garanzia e definizione dei tempi e delle scadenze di avvio attività, chiusura, consegna documenti, registrazione ecc. come richiesto dalla normativa vigente.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei danni ed una efficace ottemperanza alle richieste di tipo amministrativo della legislazione in materia, viene richiesta ai vari soggetti operativi nel settore:

- di svolgere i compiti loro attribuiti nel rispetto delle deleghe e delle procedure esistenti;
- di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, si trovi nelle condizioni di essere interessato ad attività con conseguenze sia sul piano operativo, che sul piano amministrativo documentale;
- di provvedere a mantenere un'accurata vigilanza su tutte le attività che prevedono tempi e scadenze temporale stabiliti dalla normativa vigente, soprattutto sul piano amministrativo.

In particolare:

- il personale di Città Solare deve svolgere la sua attività in modo trasparente, attento ad eventuali danni verso l'ambiente derivanti da azioni od omissioni, garantendo l'ottemperanza costante delle richieste normative soprattutto in ambito documentale con eventuali scadenze relative, in particolare circa la presentazione dei documenti di interesse presso le autorità competenti;
- i preposti devono vigilare sulla corretta osservanza da parte di tutti i lavoratori delle misure e delle procedure adottate, segnalando all'ODV eventuali carenze o comportamenti contrari alle regole;
- tutti i dipendenti devono aver cura di adottare le procedure come prescritte e devono agire in modo tale da non creare con il proprio comportamento infrazioni relative al rischio di immigrazione clandestina, osservando invece costantemente e pienamente le istruzioni impartite.

8. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Deve essere portata a conoscenza dell'ODV ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare gli Esponenti della Cooperativa hanno il dovere di segnalare all'ODV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono tempestivamente essere trasmesse all'ODV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Città Solare o suoi Esponenti;
 - i rapporti preparati dai Responsabili Interni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
 - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti della Cooperativa) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.
2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Città Solare.
3. I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di reato e ipotesi di reato.

Le segnalazioni seguono come segue:

- se un Esponente della Cooperativa desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'ODV. Qualora la segnalazione non dia esito, o qualora l'Esponente della Cooperativa lo preferisca, egli può riferire direttamente all'ODV;
- l'ODV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo che identifica le sanzioni;
- l'ODV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano irrilevanti, senza reale fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta. L'ODV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'ODV.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'ODV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio interno per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello applicato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla società in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

9.1 SANZIONI PER I DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, sono prese in esame quelle previste dal codice disciplinare interno, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, le sanzioni i cui sopra prevedono le seguenti applicazioni generali:

- 1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il Dipendente che:
 - violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- 2) Incorre nel provvedimento della MULTA il Dipendente che:
 - violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- 3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE il Dipendente che:
 - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Città Solare (descritti nel presente Modello), arrechi danno alla società o esponga ad una situazione oggettiva di pericolo l'integrità dei beni della società stessa.

- 4) Incorre nei provvedimenti del LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il Dipendente che:
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto in modo esplicito al compimento di uno dei Reati.
- 5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il Dipendente che:
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'ODV.

E' a carico dell'Amministrazione la gestione di tutto l'iter formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al presente Modello. L'Amministrazione stessa riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'applicazione delle sanzioni disciplinari emesse.

9.2 SANZIONI PER I PREPOSTI

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole del presente Modello da parte dei preposti di Città Solare tiene necessariamente conto della particolare natura fiduciaria di tale rapporto di lavoro.

Nei confronti di preposti che abbiano posto in essere violazioni alle procedure, *policies*, regole e/o disposizioni comunque dedotti dal presente Modello, la società adotterà quanto previsto dalla legge, dal Codice Civile, dal CCNL applicabile, nonché, le eventuali ulteriori normative speciali applicabili, come riportato per i dipendenti impiegati.

Come nel caso precedente le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare applicato sono:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento con preavviso;



Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

- licenziamento senza preavviso.

E' a carico dell'Amministrazione la gestione di tutto l'iter formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al presente Modello. L'Amministrazione stessa riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'applicazione delle sanzioni disciplinari emesse.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione prevista saranno applicate, nei singoli casi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito o non corretto;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del preposto (es.: eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (come pure anche aggravanti), tendendo in debito conto la professionalità e il suo passato lavorativo;
- il ruolo ed i compiti assegnati al preposto;
- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica;
- eventuale ipotesi di condivisione di responsabilità con altri collaboratori che abbiano concorso al comportamento manchevole;
- tempestività, immediatezza e proporzionalità;
- (per quanto applicabile, equità).

Per i preposti costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevati ancorché tentata.

Inoltre, nel caso in cui la violazione del Modello dovesse portare il venir meno del rapporto fiduciario con la cooperativa, la sanzione è individuata nel licenziamento senza preavviso.

9.3 SANZIONI PER I DIRIGENTI

Non sono attualmente presenti dirigenti. Le figure responsabili delle varie funzioni sono integrate nella relativa struttura.

10. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

10.1 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, l'ODV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In particolare l'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Collegio Sindacale e a tutti gli altri Amministratori della società, nel caso di atti in violazione del Modello effettuati da parte di uno o più membri degli Organi Sociali, sia il tipo di violazione, sia le circostanze in cui la stessa si è verificata.

Il Consiglio di Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti opportuni e ad assumere i provvedimenti necessari, sentito il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tenuto aggiornato riguardo all'applicazione delle eventuali sanzioni emesse.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione all'ODV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

In caso di violazione del Modello effettuata da parte di uno o più Sindaci, l'Organo di Vigilanza deve comunicare a tutti i Sindaci del Collegio e a tutto il Consiglio di Amministrazione sia il tipo di violazione, sia le circostanze in cui la stessa si è verificata.

Il Collegio Sindacale procederà ad effettuare gli accertamenti opportuni ed ad assumere i provvedimenti necessari, sentito il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Vigilanza deve essere tenuto debitamente aggiornato sull'applicazione delle eventuali sanzioni emesse.

In caso di comportamenti di membri del Collegio Sindacale che possano essere sospetti di violazione del Modello, l'Organo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge (qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni patiti).

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, il Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'ODV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Nell'ambito di rapporti di collaborazione esistenti con fornitori o comunque terze parti (ad esempio professionisti esterni, società di consulenza, appaltatori che operano con e per conto di Città Solare);



Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

vengono messi in atto meccanismi deterrenti, nonché, nei casi più gravi, anche risolutivi del rapporto di collaborazione.

Infatti, nei confronti di tutte le terze parti che abbiano posto in essere azioni, comportamenti (anche omissivi), violazioni e condotte in contrasto con le disposizioni e principi del presente Modello, potrà determinarsi la risoluzione del rapporto contrattuale, nonché la richiesta di risarcimento del danno.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e applicabili ai medesimi potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale.

10.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'ODV, gli altri Membri ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo ODV.



Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

11. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

1. verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società nelle Aree a Rischio;
2. verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'ODV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno delle azioni intraprese dall'ODV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione. Come esito della verifica, verrà stilato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Città Solare (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'ODV) che evidenzii le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

II. PARTE SPECIALE

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI RISCHI

Per praticità si elencano, di seguito, i reati contro la Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio dello Stato, nonché il reato di induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamati dal Decreto e astrattamente verificabili nel contesto operativo di Città Solare con l'indicazione, ove utile, delle condotte attraverso cui i suddetti reati potrebbero essere compiuti con riferimento a Città Solare (in corsivo). Il Responsabile Interno per la vigilanza su questi Reati potenziali è Maurizio Trabuio.

- Art. 316 *bis* Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

FATTISPECIE

Tali fattispecie di reato mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sia con riferimento al momento della erogazione, sia con riferimento al successivo momento della utilizzazione. Le condotte punite, con riferimento al momento della erogazione, sono modellate sullo schema della truffa e consistono nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Relativamente al momento della utilizzazione, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (malversazione a danno dello Stato).

Indebita destinazione di erogazioni pubbliche ricevute, soprattutto per quanto riguarda l'attività di accoglienza dei richiedenti asilo.

- Art. 316 *ter* Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

FATTISPECIE

Tali fattispecie di reato mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, sia con riferimento al momento della erogazione, sia con riferimento al successivo momento della utilizzazione. Le condotte punite, con riferimento al momento della erogazione, sono modellate sullo schema della truffa e consistono nell'ottenimento di erogazioni pubbliche per mezzo della utilizzazione di dichiarazioni o documentazioni false, o della omissione di informazioni dovute (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Relativamente al

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

momento della utilizzazione, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione (malversazione a danno dello Stato).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante presentazione di documenti o dichiarazioni non veritiere od omissive.

- Art. 317 Concussione

FATTISPECIE

Si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione risiede principalmente nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

- Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio e art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

FATTISPECIE

Si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. (Art.318)

Si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. (Art. 319)

Pressioni, sollecitazioni in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con pubbliche Amministrazioni titolari del potere di assumere determinazioni, in modo attivo od omissivo, favorevoli o sfavorevoli per la cooperativa, la quale va considerata a sua volta sia in veste attiva, sia in veste passiva.

Contatti con pubbliche Amministrazioni in ottica di possibile costituzione di favori.

Riconoscimento fittizio di provvigioni o somme o vantaggi di qualsiasi natura a favore di pubbliche Amministrazioni, anche mediante interposizione di soggetti terzi rispetto alle Amministrazioni stesse.

- Art. 319 bis Circostanze aggravanti e art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari e art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Ogni ipotesi di contenzioso giudiziario nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio.

Erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

- Art. 321 Pene per il corruttore

FATTISPECIE

Il reato è consumato nel caso in cui si dà o si promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità

- Art. 322 Istigazione alla corruzione

FATTISPECIE

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovute ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste le qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- Art. 322 *bis* Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

FATTISPECIE

Estende la qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio, a seconda dei casi) ai membri delle Comunità europee, ai funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali.

Ogni ipotesi di contenzioso giudiziario nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio.

Erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari.

- Art. 640 *bis* numero 1 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

FATTISPECIE

Esso è realizzabile dalla condotta di utilizzare artifici e/o raggiri, esercitati verso le competenti autorità, al fine di ottenere un atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a gare o per l'ottenimento di autorizzazioni/licenze, potrebbero essere inserite informazioni non veritiere (supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'assegnazione dell'incarico o l'autorizzazione/licenza. In virtù di questo, l'Ente pubblico potrebbe decidere di affidare ingiustamente la commessa o concedere l'autorizzazione/licenza a soggetto non idoneo.

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale. L'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice

dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore. Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

- Art. 640 *bis* Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

FATTISPECIE

Frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni o ad enti pubblici, a ad autorità di vigilanza.

- Art. 640 *ter* Frode informatica

FATTISPECIE

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività potenzialmente a rischio.

E' risultato necessario enucleare quelle attività che per loro natura implicano rapporti diretti o indiretti con il personale delle istituzioni o degli enti pubblici o con altri soggetti che in ogni modo vi appartengano, nello svolgimento dei quali sono astrattamente concepibili, nella gestione dei relativi rapporti che possono instaurarsi, comportamenti suscettibili di costituire elementi di un teorico fatto di reato rilevante.

Ai fini del presente Modello, con il termine Pubblica Amministrazione deve intendersi ogni ente od organo, e relativi componenti, (i) dello Stato italiano, (ii) delle Comunità europee o (iii) di uno Stato estero.

Vengono in rilievo attività diverse di Città Solare nella mappatura dei potenziali reati contro la Pubblica Amministrazione. Nello specifico, si ritiene che sia dalla raccolta dei rifiuti che dalla gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e delle strutture turistiche emergano dei profili di rischio che è necessario analizzare.

Nella gestione dell'attività di raccolta di rifiuti, gli incarichi a Città Solare vengono affidati sempre attraverso procedure a pubblica evidenza, o attraverso gare d'appalto o in subappalto da altre società risultate aggiudicatari, essendo dunque garantita la trasparenza di tutto il procedimento, nel quale vige la piena concorrenzialità.

Per quanto riguarda l'attività ricettiva di turisti delle strutture della cooperativa o gestite dalla cooperativa stessa, il denaro viene registrato e contabilizzato dagli operatori addetti, che poi lo consegnano in sede. L'Amministrazione centrale è in grado di verificare che l'importo consegnato corrisponda all'incassato in base alle prenotazioni. Una volta consegnato in sede, il denaro viene conteggiato e registrato da



Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

responsabile per la Tesoreria e la gestione della Cassa, e di norma conservato presso la sede della cooperativa a disposizione per i vari impieghi.

Esistono tre casse in Città Solare, una dedicata all'amministrazione, una dedicata ai richiedenti asilo e una dedicata agli SPRAR. Il principale fabbisogno di contanti è per i richiedenti asilo, per le somme che Città Solare è tenuta a consegnare loro in base alla normativa applicabile. Quando possibile vengono fornite ai richiedenti asilo delle tesserine prepagate, altrimenti i versamenti avvengono per contanti.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria e amministrativa si evidenziano le seguenti procedure di controllo:

- le fatture emesse sono registrate e passate su vari lettori che vengono siglate mensilmente dal dipartimento cui la spesa compete e dal Direttore Generale;
- le fatture riportano l'autorizzazione del responsabile del servizio, fatti salvi contratti quadro e utenze;
- per tutti gli acquisti viene richiesta l'autorizzazione via e-mail al Presidente del CdA Maurizio Traubio;
- i bonifici vengono effettuati con apposite password e chiavette elettroniche;
- le fatture vengono emesse elettronicamente come regolamentato contrattualmente con i consulenti-professionisti. Vengono invece emesse fatture occasionali per prestazioni d'opera.

Oltre alle procedure evidenziate, sono attualmente utilizzati i seguenti sistemi di controllo:

- o condivisione di tutte le scelte strategiche ed operative tra i responsabili dell'area coinvolta e il CdA;
- o previa autorizzazione dell'organo amministrativo o del Direttore Generale o del Presidente;
- o procedura di approvazione di tutti i costi e pagamenti che, quando non derivanti da un contratto quadro, che vengono autorizzati dal soggetto responsabile del dipartimento a cui ineriscono e dal responsabile della funzione amministrativa;
- o monitoraggio da parte dell'Amministrazione in ordine alla sostanziale coincidenza/riconciliazione dei flussi finanziari in uscita (acquisti) e di quelli in entrata (incassi);
- o esecuzione della quasi totalità dei pagamenti dei consulenti e collaboratori esterni attraverso bonifico bancario o assegno non trasferibile;
- o contrattualizzazione, per quanto possibile per iscritto, di tutti i rapporti con consulenti e collaboratori esterni;
- o sistema di deleghe interne e connesso sistema di suddivisione ed individuazione delle responsabilità e dei relativi controlli.

Per garantire una migliore gestione del contante Città Solare prevede di adottare una procedura che renda necessaria la firma del Direttore Generale sul resoconto di cassa sia in entrata che in uscita.

2. I REATI SOCIETARI

2.1 DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI RISCHI

Si elencano di seguito i reati societari richiamati dal Decreto e teoricamente verificabili nel contesto operativo di Città Solare con l'indicazione, ove utile, delle condotte attraverso cui i suddetti reati potrebbero essere compiuti con riferimento a Città Solare (in corsivo). Tali reati si ritengono astrattamente configurabili essendo la cooperativa un soggetto societario. Il Responsabile Interno per la vigilanza su questi Reati potenziali è Maurizio Trabuoio.

- Art. 2621 False comunicazioni sociali

FATTISPECIE

I reati di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ. si caratterizzano per il fatto di rilevare solo se commessi, direttamente o in correttezza con altri soggetti, dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Le condotte punite sono quelle attraverso cui essi, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Vengono puniti anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esposizione non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa per ingannare i soci o il pubblico (primo comma); viene punita inoltre l'esposizione di informazioni false relativamente a beni posseduti o amministrati per conto di terzi (secondo comma).

- Articolo 2621 *bis* False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità e art. 2621 *ter* Non punibilità per particolare tenuità

FATTISPECIE

Rispetto ai due articoli del paragrafo precedente la pena è meno gravosa se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta oppure qualora la società dimostri il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

L'art. 2621 ter stabilisce che ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 *bis* cod. civ.

- Art. 2625 *ter* Impedito controllo

FATTISPECIE

Esso consiste in una condotta commissiva od omissiva, con la quale gli amministratori impediscono il controllo dei dati societari da parte del collegio sindacale, dei soci e della società di revisione. Ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto rileva unicamente il secondo comma dell'articolo 2625 cod. civ; infatti la condotta prevista dal primo comma non integra una ipotesi di reato ma solo di illecito amministrativo (sanzionato nei confronti del suo autore in via amministrativa). Inoltre, occorre ricordare che il reato in esame si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correatità con altri soggetti, dagli amministratori (c.d. reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto, occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore o (ii) da un terzo o suo subordinato su indicazione o in correatità con l'amministratore stesso.

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio sindacale o del revisore unico.

- Art. 2632 Formazione fittizia del capitale sociale

FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori e dei soci i quali formino o aumentino fittiziamente il capitale nominale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori e soci (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società (la condotta dei soci può a tale riguardo rilevare solo nel caso in cui esercitino una attività di amministrazione e direzione, anche di fatto, della società).

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del

capitale sociale, vengono sottoscritte reciprocamente delle quote, vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

- Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Art. 2627 Illegale ripartizione di utili e riserve

FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve che non possono per legge essere distribuite. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società

- Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali, anche per interposte persone, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società o della sua controllante. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso, direttamente o in correatà con altri soggetti, dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere (i) direttamente dall'amministratore, o (ii) da un terzo o suo subordinato su indicazione o in correatà con il medesimo amministratore.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di quote sociali proprie che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Art. 2629 Operazioni in pregiudizio ai creditori

FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta degli amministratori i quali effettuino riduzioni del capitale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge e cagionando danno ai creditori

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

sociali. Tale reato si caratterizza per il fatto di rilevare solo se commesso esclusivamente dagli amministratori (reato proprio). Pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto occorrerà che la fattispecie sia posta in essere da uno o più amministratori della società.

- Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

FATTISPECIE

Esso consiste nella condotta di chi, tramite atti simulati o fraudolentemente ed allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio, determina la maggioranza in assemblea. Al riguardo, si deve ricordare che, ai fini dell'eventuale applicazione del Decreto rileva unicamente il caso in cui la suddetta fattispecie di reato sia stata realizzata nell'interesse, esclusivo o parziale, della società (cfr. articolo 5 del Decreto).

- Art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

FATTISPECIE

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società.

Impedimento dei controlli sugli adempimenti societari, fiscali, contributivi per mancata archiviazione e conservazione della documentazione.

Omissioni o falsità nella consegna di documentazione relativa a procure o ad atti societari.

Comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte dell'auditing interno o delle società di certificazione.

- Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

FATTISPECIE

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione stessa.

- Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione

FATTISPECIE

Il reato consiste nell'effettuare false attestazioni od occultare informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione.

In relazione ai reati sopra indicati, si sono registrate le seguenti aree critiche comprendenti attività della società potenzialmente a rischio in diretta relazione con tipici comportamenti dei soggetti incaricati dello svolgimento delle stesse.

Con riguardo alle tipologie di reati societari analizzate nella presente sezione, è risultato necessario riassumere tutte le attività ed i soggetti coinvolti nella realizzazione di operazioni concernenti la società, il suo patrimonio, il suo capitale e la sua gestione economico-finanziaria, nonché nella redazione, o nella previa disposizione, dei bilanci, muovendo dunque dalle rilevazioni o dalle quantificazioni e contabilizzazioni dei dati fino all'approvazione del bilancio stesso e delle relative relazioni accompagnatorie, in modo da individuare eventuali spazi procedurali in grado di consentire teoricamente, in virtù dell'assenza di riscontri delle azioni, il possibile compimento dei relativi reati.

1. Attività amministrative – finanziarie e predisposizione del bilancio

Tale area di attività comprende la gestione di tutti gli aspetti contabili, amministrativi e finanziari della società funzionali alla predisposizione del bilancio, la redazione del bilancio stesso, anche in forma consolidata e della relativa nota integrativa (ivi compresa la quantificazione e la valutazione delle principali poste, la definizione delle partite infragruppo e la gestione/quantificazione dei costi e delle spese della cooperativa addebitate) nonché degli altri documenti contabili ed amministrativi della società.

I principali controlli che vengono effettuati in materia si estrinsecano in:

- condivisione di tutte le scelte strategiche ed operative tra i responsabili dell'area coinvolta e il CdA;
- monitoraggio da parte dell'Amministrazione in ordine alla sostanziale coincidenza/riconciliazione dei flussi finanziari in uscita (acquisti) e di quelli in entrata (incassi);
- monitoraggio da parte di un consulente esterno in ordine al bilancio di esercizio e a quello consolidato ed alla corretta contabilizzazione, quantificazione ed imputazione delle relative poste;
- monitoraggio da parte di un consulente esterno in ordine alla sostanziale conformità o compatibilità tra il bilancio di esercizio in chiusura ed i bilanci degli esercizi precedenti;
- esecuzione di chiusure periodiche infrannuali dello stato economico, patrimoniale e finanziario della società, ai fini gestionali;
- sistema di deleghe di funzioni e connesso sistema di suddivisione ed individuazione delle responsabilità e dei relativi controlli.

3. I REATI AMBIENTALI

3.1 DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI RISCHI

Per quanto riguarda l'area ambientale Città Solare si occupa principalmente della raccolta di rifiuti, svolta con mezzi propri per conto di aziende municipalizzate. I rifiuti vengono raccolti porta a porta o nei punti di raccolta e vengono consegnati presso i siti indicati dalla stazione appaltante per ciascun appalto. Si tratta di siti gestiti dalla stazione appaltante. La cooperativa gestisce in modo diretto solo dei siti per il deposito di indumenti e cartoni in via del Commissario, autorizzati, e in via Po, in attesa di autorizzazione.

La cooperativa è iscritta all'albo gestori ambientali e possiede tutte le licenze per il trasporto per conto terzi. Inoltre possiede le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001. Le certificazioni interessano l'attività della raccolta dei rifiuti, il centro di raccolta, le strutture ricettive e l'attività di ristorazione. Casa Lucia Valentini Terrani, una struttura ricettiva di Città Solare, non è coperta da alcuna certificazione.

E' stata inoltre richiesta l'autorizzazione unica ambientale (AUA) alla provincia per quanto riguarda la presenza di una cisterna di gasolio, per il lavaggio degli automezzi e per il deposito degli indumenti.

Il rischio di commissione di un reato, anche in modo del tutto involontario, da parte degli operatori della cooperativa, è stato considerato presente per la tipologia di reati indicati sotto, tra tutti quelli indicati dall'art 25 undecies del D.L.vo 231/2001. Non tutte le fattispecie sono applicabili a Città Solare, di conseguenza di seguito viene riportata una disamina circa le fattispecie di reato e l'effettiva possibilità di applicazione all'interno della cooperativa (in corsivo). Il Responsabile Interno per la vigilanza su questi Reati potenziali è il responsabile di settore.

- Art. 452 *bis* c.p. Inquinamento ambientale

FATTISPECIE

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

- Art. 452 *quater* c.p. Disastro ambientale

FATTISPECIE

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

Costituiscono disastro ambientale, alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- Art.452 *quinquies* c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

FATTISPECIE

Prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva solo il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Il rischio di commettere alcuno dei reati fattispecie ora citate è considerato molto basso in quanto Città Solare tratta rifiuti che non sono né chimici né radioattivi, e stocca solamente rifiuti a bassa pericolosità come indumenti o cartone. I rifiuti che vengono ritirati sono sempre rifiuti urbani. Vengono prelevati rifiuti da aziende attualmente solo sulla base di un contratto di appalto con HERA: il deposito di tali rifiuti è previsto nei centri HERA. Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi di natura elettrico-elettronica viene rispettato il quantitativo consentito in un anno senza che sia necessaria l'autorizzazione apposita ADR.

- Art 452 *octies* c.p. Delitti associativi aggravati

FATTISPECIE

Circostanze aggravanti se delitti precedenti commessi in forma associativa, se l'associazione è finalizzata a commettere uno dei reati precedenti ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale e se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- D.L.vo 152/2006 e s.m.i. (cd. Codice dell'Ambiente) - art. 256

FATTISPECIE

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di fattispecie in tema di gestione dei rifiuti, che sono indirettamente potenzialmente lesive dell'ambiente, anche se di fatto il danno non è avvenuto o si presume non sia avvenuto o ancora avvenuto. Esse sono:

- a) gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte tutte collegate alla gestione non autorizzata dei rifiuti, intesa come raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, dove con il termine autorizzazione si intende anche iscrizione, comunicazione preventiva o semplificata. Per i rifiuti classificati come pericolosi, rispetto ai non pericolosi, la sanzione è maggiore.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non si rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Città Solare è iscritta all'Albo Gestori Ambientali. Inoltre i tragitti per la raccolta dei rifiuti sono mappati tramite GPS posizionati sugli automezzi (requisito spesso richiesto dalle stazioni appaltanti). In generale poi gli operatori viaggiano in coppia.

Non pare quindi configurabile alcun tipo di raccolta di rifiuti non autorizzata.

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo dell'art. 256 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata. La specifica sanzione viene aumentata nel caso in cui si tratti di rifiuti classificati come pericolosi.

Dal concetto di discarica è escluso il deposito temporaneo, ossia lo stoccaggio presso il sito di produzione dei rifiuti che vengono successivamente inviati a recupero, trattamento o smaltimento, purché lo stoccaggio non superi in ogni caso l'anno solare e non superi altresì i 30 mc complessivi di cui non oltre 10 mc di rifiuti pericolosi.

La gestione di una discarica non autorizzata consegue alle seguenti azioni o fatti:

- una condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti in area definita;
- il degrado dell'area;
- il deposito di una quantità considerata consistente di rifiuti.

Il tutto privo di qualsiasi forma di autorizzazione da parte di un'autorità competente.

Per la presente fattispecie si rileva, come già evidenziato, che Città Solare effettua lo stoccaggio di indumenti e cartone in via del Commissario (area autorizzata), e in via Po, (area in attesa di autorizzazione).

- D.L.vo 152/2006 e s.m.i. (cd. Codice dell'Ambiente) - art. 257

FATTISPECIE

L'art. 257 Cod. Amb. concerne il sistema sanzionatorio in tema di bonifica dei siti inquinati, sia come omessa bonifica che come mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 dello stesso Cod. Amb. Le fattispecie sono le seguenti:

a) omessa bonifica.

Ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica dello stesso. La bonifica deve

avvenire in conformità ad un progetto predisposto da chi ha commesso il reato ed approvato dall'autorità competente come indicato negli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Al fine della relativa punibilità, di conseguenza, devono sussistere una serie di condizioni ossia:

- deve essere stabilito un inquinamento, inteso come superamento di un limite tabellare o derivante da un'analisi di rischio;
- deve essere presente una mancata bonifica o bonifica fuori dalle regole fissate nel progetto approvato.

Il reato viene considerato configurabile visto il tipo di attività legato alla raccolta dei rifiuti, ponendo il caso per esempio che un operatore scarichi il materiale al di fuori delle aree autorizzate. In tal caso si avrebbe comunque immediata evidenza della situazione, essendo monitorati i tragitti per la raccolta con GPS installati sugli automezzi.

b) mancata effettuazione della comunicazione.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione agli Enti Competenti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb., il tutto indipendentemente dal superamento o meno del limite tabellare o di rischio.

- D.L.vo 152/2006 e s.m.i. (cd. Codice dell'Ambiente) - art. 258 quarto comma

FATTISPECIE

Ai sensi del 258 comma 4, del Cod. Amb. è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il trasporto come richiesto dal Cod. Amb. deve permettere la tracciabilità dei rifiuti. Questo può essere attuato con due diverse modalità, ossia:

- aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI e predisponendo ad ogni viaggio la scheda movimentazione (allegando le eventuali analisi) per via informatica;
- adempiendo agli obblighi elaborazione del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb. a sviluppo cartaceo e con allegata, in caso, la copia cartacea del rapporto di analisi.

Oltre a questo vanno tenuti i registri di carico e scarico su supporto cartaceo o su supporto informatico tramite SISTRI, sempre in relazione all'obbligatorietà o volontarietà di iscrizione.

L'art. 258 nel suo complesso tratta le sanzioni amministrative riferite, per l'appunto a errori commessi riguardo la tracciabilità dei rifiuti.

- D.L.vo 152/2006 e s.m.i. (cd. Codice dell'Ambiente) - art. 259

FATTISPECIE

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, il traffico di rifiuti non autorizzato viene punito nel caso specifico di spedizioni transfrontaliere degli stessi.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza qualora la spedizione di rifiuti venga effettuata:

- senza invio di notifica e/o senza il consenso delle autorità competenti interessate, come previsto dalla regolamentazione comunitaria;
- con il consenso delle autorità competenti interessate, ottenuto però attraverso falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza che la notifica o altra comunicazione autorizzativa sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti come e qualora previsti dalla regolamentazione comunitaria.

La fattispecie di reato si configura sia in caso di smaltimento che di recupero dei rifiuti. In ogni caso gli stessi devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, oggetto potenziale di controlli da parte delle autorità competenti del Paese di destinazione.

Al momento dell'elaborazione della presente Parte Speciale Città Solare non ha in attivo in modo diretto o indiretto trasporti internazionali di rifiuti.

- D.L.vo 152/2006 e s.m.i. (cd. Codice dell'Ambiente) - art. 260

FATTISPECIE

Ai sensi dell'art. 260, comma 1, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dal successivo art. 260 comma 2, Cod. Amb.

Come già evidenziato, Città Solare è regolarmente iscritta all'Albo Gestori Ambientali e possiede tutte le licenze necessarie per il trasporto dei rifiuti raccolti.

- D.L.vo 152/2006 e s.m.i. (cd. Codice dell'Ambiente) - art. 260 *bis*

FATTISPECIE

L'art. 260 *bis* comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 *bis*, comma 7 e comma 8, i trasportatori che:

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

- omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e accompagnano il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si collegano a quanto già indicato nella valutazione di cui all'art. 258, comma 4. Il riferimento specifico di tale articolo e relativi commi è rivolto alle imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che, volontariamente o obbligatoriamente, aderiscono al SISTRI.

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25 undecies comma 7 del D.Lgs. 231/2001 solo per determinate fattispecie di reato quali lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti. Il periodo di interdizione previsto dal decreto non può superare i sei mesi.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice Ambiente) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 9 D. Lgs. 202/2007), quest'ultimo non preso in considerazione da parte di Città Solare in quanto attività non presente direttamente o indirettamente.

4. I REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

4.1 DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI E MAPPATURA DEI RISCHI

Come per qualsiasi attività produttiva, anche nelle lavorazioni svolte da Città Solare sono individuabili rischi verso la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano per e con la società.

Città Solare possiede diverse certificazioni che garantiscono l'operato della società nel pieno rispetto degli standard previsti. Nello specifico, come già evidenziato, è posseduta la certificazione ISO OHSAS 18001. La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. Vi è un'unica struttura che non è coperta dalla suddetta certificazione ed è l'ostello Casa a Colori, a Mira (VE).

Il rischio di commissione di un reato, anche in modo del tutto involontario, è stato comunque considerato presente, sia da parte di personale dipendente, sia di personale esterno alla cooperativa ma collegato ad esempio da rapporti contrattuali con Città Solare.

Sulla base di queste premesse la tipologia di reati presi in considerazione dal presente documento sono quelli legati all'art 25 *septies* ossia omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della Salute e sicurezza sul lavoro. In particolare l'articolo in questione riguarda l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 comma 3, (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie sono le seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa (ossia non volontariamente) la morte di altro soggetto.

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa (ossia non volontariamente) ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Perché si venga a configurare la responsabilità di Città Solare ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, Città Solare potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Responsabile Interno per la vigilanza su questi Reati potenziali è il Responsabile Sistemi Integrati di Gestione di Città Solare. Diverse sono le procedure che garantiscono che venga effettuato un controllo nel campo della sicurezza.

Innanzitutto il documento valutazione rischi (DVR) viene costantemente aggiornato. Il documento valutazione rischi da interferenza (DVRI), invece, viene aggiornato qualora si presenti l'opportunità di un appalto che preveda il suddetto documento come obbligatorio.

Annualmente, inoltre, vengono stabiliti obiettivi di miglioramento e programmi di formazione che, a vario titolo, coinvolgono tutti i dipendenti.

In questa Parte Speciale si sono individuate le attività di Città Solare che possono essere considerate a rischio. Esse si estrinsecano verosimilmente in tutti gli aspetti della raccolta dei rifiuti. In particolare sono da prendersi in considerazione tutti gli infortuni che possono derivare dal contatto con i materiali-rifiuto e le lesioni che possono derivare dalla guida degli automezzi predisposti alla raccolta. Con riguardo a quest'ultime, oltre al controllo che gli operatori possedano tutte le licenze necessarie

alla guida e dispongano di tutte le necessarie dotazioni di sicurezza, vengono effettuati degli specifici corsi di formazioni indicati *infra*.

Si rileva infine come siano considerate meritevoli di attenzione le attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videotermini e rischio stress lavoro correlato.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, presso Città Solare si provvede alle seguenti attività:

- a) determinazione dei programmi di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come definito nell'art. 28 del D.L.vo 81/2008, individuando risorse, responsabilità, tempi di attuazione;
- b) determinazione dei programmi di formazione che coinvolgano, a vario titolo, tutto il personale (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008) con particolare riferimento a periodicità da mantenere, frequenza, formazione diversa per i diversi rischi specifici;
- c) identificazione (e conseguente applicazione) delle nuove prescrizioni di legge applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- d) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori (art. 29 del D.L.vo 81/2008 e riferimento agli articoli specifici contenuti nei titoli dedicati);
- e) identificazione delle attività da svolgere in capo al Responsabile qualità, sicurezza e ambiente di Città Solare e più in generale a tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori, come ad esempio i preposti (artt. 19, 20, 25, 26, 33 del D.L.vo 81/2008).
- f) sensibilizzazione della struttura di Città Solare, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. 36 e 37 del D.L.vo 81/2008);
- g) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, intesa come sorveglianza e vigilanza, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia della normativa specifica a livello operativo in particolare per ciò che concerne la gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme anche eventualmente attraverso l'applicazione di provvedimenti disciplinari (artt. 18, 19, 33 del D.L.vo 81/2008);
- h) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti dei monitoraggi e della vigilanza interna di cui al punto precedente e periodici riesami delle procedure di verifica di conformità alla legge

Si considera che tutte le Aree a Rischio individuate assumano rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività che ne costituiscono l'oggetto siano espletate – in tutto o in parte- in nome e/o per conto di Città Solare in virtù della sottoscrizione di contratti o di specifiche deleghe.

Tale scelta è ispirata a principi di massima prudenza per assicurare che il Modello copra aree di rischio anche per attività che vengono svolte da partner di Città Solare e sui cui la stessa Città Solare possa averne influenza, in relazione ovviamente all'effettivo grado di influenza che ne può avere.

Le società di appalto che fanno capo a Città Solare nello svolgimento delle attività a loro commissionate sono tenute ad evidenziare alla stessa Città Solare eventuali mancanze, incidenti o accadimenti che possono comportare criticità nell'applicazione del modello adottato. A tale scopo viene consegnata copia del Modello nella parte generale dove sono comunque richiamati anche i rischi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

4.2 COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DAL PERSONALE DI CITTA' SOLARE

Il personale che, in modo diretto o indiretto, possa essere coinvolto in una delle fattispecie di cui alla presente parte speciale deve porre in essere comportamenti tali da non incorrere in modo diretto o indiretto in una delle fattispecie di rischio sopra richiamate.

In particolare i Destinatari della presente parte speciale devono conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per quanto di loro competenza in relazione alla posizione e alla funzione in organigramma:

- il Codice Etico;
- il Modello;
- l'organigramma della cooperativa e alle mansioni a ciascuno affidate;
- le procedure operative, anche determinate dagli standard internazionali, che riguardano specificatamente la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- eventuali accordi con Enti pubblici, Associazioni, fornitori o committenti in tema di protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che possa andare oltre i termini di legge.

In linea generale, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari della presente parte speciale, devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti richiamati dalle fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene ad una prima lettura non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure operative interne sul tema della sicurezza del lavoro;
- assicurare il regolare funzionamento delle attività, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno. Al fine di attuare questa indicazione è vietato tenere comportamenti anche che impediscano o ostacolino, ad esempio mediante l'occultamento di documenti o altro, lo svolgimento dell'attività di controllo;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità.

4.3 PROCEDURE E COMPORTAMENTI SPECIFICI

Sulla base delle richieste specifiche del D.L.vo 81/2008 sono stabiliti i compiti organizzativi ed operativi della Direzione, dei preposti e dei lavoratori, nonché quelli del medico competente e delle imprese terze.

Compiti e responsabilità sono esplicitati e resi noti attraverso l'organigramma, comprese le attività di sicurezza di competenza di ciascuno, nonché le responsabilità connesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I nominativi della Responsabile qualità, sicurezza e ambiente è reso noti a tutti i livelli della società.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro sono attribuiti la grande maggioranza degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:

1) valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro impiegate nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari; a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico strutturali previsti dalla legge;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"). Il suddetto documento deve essere munito di data certa o, in alternativa, attestato dalla sottoscrizione da parte dei soggetti indicati dallo stesso D.L.vo 81/2008 (ovvero, il Datore di Lavoro, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente) ed essere custodito presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione della cooperativa che vi debbono provvedere, riportate, come indicato nei paragrafi precedenti, all'interno delle procedure specifiche del Sistema di Gestione integrato, cui si rimanda;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento (es. gestione degli spazi confinati).

L'attività di valutazione e di redazione del documento viene effettuata in collaborazione con il RSPP e con il medico competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RSL"), e viene effettuata - entro i termini previsti dal D.L.vo 81/2008 - con la periodicità indicata nello stesso decreto per quel che riguarda le valutazioni specifiche e, comunque, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

- 3) designare il Responsabile Sistemi Integrati di Gestione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti altri compiti, delegabili a Dirigenti. In particolare gli ulteriori compiti si riferiscono a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento, secondo le richieste del D.L.vo 81/2008 (vedi punto d sopra);
- f) comunicare all'Inail, attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (a fini assicurativi, le informazioni importanti sono quelle relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni);
- g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.L.vo 81/2008;
- h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori, individuando all'interno della società specifiche figure a ciò deputate;

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

j) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Responsabile Sistemi Integrati di Gestione:

- a) natura dei rischi;
- b) organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- d) dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro, precisa il D.L.vo 81/2008, deve vigilare sull'adempimento degli obblighi che spettano a:

- o ogni preposto;
- o i lavoratori;
- o i Fornitori;
- o il medico competente.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e sua figura responsabile

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno della società o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.L.vo 81/2008.

In particolare il RSPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della realtà di Città Solare;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del D.L.vo 81/2008 ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività della cooperativa;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché organizzare le "riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D.L.vo 81/2008 e definite (come descritto per la mansione precedente) nel riesame della Direzione ed in altre riunioni specifiche;
- fornire ai lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'ODV.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'ODV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il medico competente

Il medico competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

In relazione a quanto stabilito dal D.L.vo 81/2008 il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del medico competente;

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D.L.vo 81/2008;
- riceve informazioni e la documentazione inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Preposti

I preposti vengono nominati dal Datore di Lavoro di Città Solare anche in relazione al tipo di attività in atto. A seconda delle loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni della cooperativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione.

I concetti chiave che vengono riportati nella descrizione di cui sopra sono quelli di vigilanza e controllo. Di conseguenza i preposti cui vengono assegnati degli incarichi sono a loro

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

volta responsabili del fatto che i lavoratori seguano le direttive in materia di sicurezza sul lavoro e le regole interne di Città Solare sull'argomento.

I lavoratori

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità,
- per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La Direzione di Città Solare ha stabilito di individuare un referente interno per ogni operazione considerata a rischio, e che abbia il compito di seguire detta operazione.

Il referente interno individuato è considerato responsabile dell'attuazione delle direttive ricevute e deve tenere traccia scritta di quanto svolto.

In particolare la Direzione ha stabilito direttive su una serie di argomenti come di seguito descritto in maggiore dettaglio.

Informazione

L'informazione che Città Solare fornisce ai dipendenti deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli operatori di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottato da Città Solare.;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con le *polices* interne e le procedure richiamate ai paragrafi precedenti e disponibili a tutti attraverso il server di Città Solare.

L'informazione fornita deve fornire adeguata informazione ai lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici riguardanti le attività di Città Solare, conseguenze di questi, misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare;
- procedure che riguardano il primo soccorso, le misure antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, di ASPP e del medico competente.

In merito alle attività di sicurezza che determinano l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, il RLS verrà consultato preventivamente e tempestivamente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale attraverso la firma in calce al Documento di Valutazione dei Rischi ed eventuali documenti specifici, da parte di RLS.

Formazione ed Addestramento

Città Solare, secondo quanto stabilito dal D. L.vo 81/2008, fornisce formazione a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

A tal proposito si specifica che:

- il RSPP propone formazione specifica che viene inserita nel più generale piano di formazione elaborato da RLS e suo staff sulla base delle indicazioni del Datore di Lavoro e degli altri funzionari e preposti;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere, per quanto possibile, soprattutto se effettuata internamente, questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normative di legge.

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

I lavoratori che cambiano mansione devono ricevere formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico.

Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione e pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione.

Ogni preposto ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Di tutta l'attività di formazione deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione e attraverso l'aggiornamento della scheda personale di ogni addetto.

In caso di necessità e qualora previsto dalla normativa vigente, la formazione va ripetuta periodicamente.

Con periodicità annuale viene organizzata la prova di emergenza antincendio nella sede della società.

Documentazione

In relazione all'implementazione del sistema di gestione integrato, sono state stabilite anche procedure circa la gestione dei documenti, anche relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. In particolare i documenti di interesse in questo particolare argomento sono i seguenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita dal medico competente;
- il registro degli infortuni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi
- la documentazione di legge e contrattuale: Piano di Sicurezza e Coordinamento della committente; Fascicolo dell'Opera eventualmente consegnato dalla committente; verbali di coordinamento; Piani Operativi di Sicurezza;
- le nomine delle figure della sicurezza ed in particolare le nomine del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso;
- il verbale di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente;
- la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività della cooperativa;
- i manuali e le istruzioni per l'uso delle attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
- le procedure con cui attuare le attività in condizioni di sicurezza;
- la documentazione relativa a formazione ed addestramento;
- la documentazione riguardante i controlli, le manutenzioni ed i monitoraggi attuati.

Tutta la documentazione indicata, in caso di richiesta, va messa a disposizione dell'ODV.

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

Monitoraggio e riesame

Città Solare, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, annualmente predispone un piano dei controlli. Si verifica ad esempio che vengano utilizzate i dispositivi di protezione individuali con audit a campione da parte del RSL.

A questo si aggiunge l'analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere, nonché la valutazione e registrazione dei mancati infortuni e dei quasi infortuni cercandone anche le cause intrinseche.

Con periodicità annuale Città Solare organizza ed esegue una riunione di riesame del sistema di sicurezza adottato.

Al riesame partecipano la **Direzione, che è anche datore di lavoro**, il RLS e il RSPP. Viene in ogni caso effettuata (per lo più contemporaneamente con la riunione di riesame) la riunione periodica per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo quanto richiesto dall'art. 35 del D.L.vo 81/2008.

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- risultati delle verifiche interne ed esterne;
- lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese;
- le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;
- i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;
- circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema di gestione, potranno determinare delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi;
- struttura organizzativa in tema di salute e sicurezza;
- ogni altro elemento rilevante del sistema di gestione.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa viene data evidenza su base documentale.

Contratti di appalto

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, in conformità alle procedure di Città Solare, è chiamato a:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;

Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera, già in fase di procedura di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del Decreto Sicurezza.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al Codice Appalti, Città Solare osserva, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 80 (Requisiti di ordine generale) del Codice degli Appalti e coerentemente a quanto stabilito dalle procedure per gli acquisti adottate, Città Solare si impegna a non negoziare con operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni riguardo norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- nella scelta dell'appaltatore o fornitore verrà valutato che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

4.5 ATTIVITA' DELL'ORGANO DI VIGILANZA

E' compito dell'ODV:

- a) stabilire e richiedere l'applicazione di ulteriori procedure o istruzioni standardizzate che vadano a definire quali comportamenti adottare nell'ambito delle Aree di Rischio, ossia in tema di reati per la sicurezza (omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
- b) verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni interessate – l'applicazione della presente parte speciale da parte dei Destinatari
- c) verificare la capacità di Città Solare e della sua Direzione di controllare l'applicazione della presente parte speciale e di applicare, eventualmente, sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da terzi ed effettuare accertamenti in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) proporre e collaborare alla predisposizione di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.

A questo si aggiungono azioni specifiche già messe in atto in relazione all'implementazione del sistema di gestione integrato. In particolare:

- con cadenza annuale vengono svolte verifiche interne (audit periodici), da personale interno qualificato, sul rispetto delle procedure e delle istruzioni in tema sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sul rispetto dei requisiti della norma OHSAS 18001. Sempre annualmente viene prevista una valutazione da parte di un ente esterno in grado di verificare l'ottemperanza ai requisiti della suddetta norma ai fini del rilascio del certificato. Eventuali non conformità verranno corrette attraverso azioni correttive e preventive;
- periodicamente, con almeno 12 visite all'anno, viene effettuata una verifica di sorveglianza e controllo da parte di RSPP presso le aree di attività della società per la valutazione dello svolgimento delle attività in campo sia degli operatori di Città solare che degli operatori delle ditte appaltatrici e subappaltatrici;
- ogni qualvolta necessario chiunque può proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni operative relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio come individuate nella presente Parte Speciale.

L'ODV, in caso di necessità di informazioni, può accedere o richiedere documentazione specifica interna o esterna, anche se solo a livello informativo.

Chiunque verifichi violazioni procedurali della presente parte speciale deve darne notizia senza indugio alla Direzione ed all'ODV, per la valutazione delle attività conseguenti da mettere in atto.

Nel caso lo ritenga necessario l'ODV può svolgere verifiche e controlli ulteriori in particolare qualora vengono comunicate o rilevate violazioni o ne caso di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività.

5. I REATI RELATIVI ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

1. DESCRIZIONE DEI REATI RILEVANTI

Essendo attiva Città Solare nel settore dell'accoglienza è opportuno, per completezza, prendere in considerazione la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 duodecies del Decreto, ovvero l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La fattispecie prevista fa riferimento alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto "Testo unico sull'immigrazione". L'articolo in questione dispone che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto e non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, ovvero sia revocato o annullato, è punito con la reclusione e con una multa.

2. MAPPATURA DEI RISCHI

Città Solare non impiega i cittadini di Paesi Terzi cui sono rivolti i suoi servizi di accoglienza. I servizi di accoglienza sono inoltre svolti nel contesto delle procedure di aggiudicazione gestite dagli enti pubblici competenti e pertanto il rischio derivante dalla potenziale presenza di soggetti privi di regolare titolo di soggiorno appare non elevato. Le attività di accoglienza sono infatti indirizzate a soggetti richiedenti asilo regolarmente residenti sul suolo italiano in quanto in attesa di decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Tutte le attività che vengono svolte dagli ospiti richiedenti asilo di Città Solare (come ad esempio pulizie, attività di cucina, attività di manutenzione delle strutture ecc.) sono svolte a titolo volontario da parte degli ospiti sulla base di turni stabiliti dalla comunità.

Il Responsabile Interno per la vigilanza su questa tipologia di Reato potenziale è il Responsabile del settore.

3. ADOZIONE PROTOCOLLO PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI.

Al fine di prevenire la commissione dei reati in questione pare comunque consigliabile l'adozione di un protocollo dedicato ("Protocollo") da adottarsi nel caso di assunzione di lavoratori extracomunitari.

Il Protocollo attua quanto previsto dall'art. 2 del Dlgs 16 Luglio 2012, n.109, che regolamenta l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come richiamato dall'art. 25-duodecies del Dlgs 231/01, introdotto con l'art. 2 del Dlgs 109 del 16 Luglio 2012.

Il Protocollo deve essere applicato dalla Società e dalle Funzioni/Unità coinvolte nella gestione, anche come supporto, delle attività di competenza dello stesso.

Nel caso in cui la Funzione responsabile della gestione del processo si avvalga di eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto della Società, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nel Protocollo.

3.1. Procedure per l'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero

Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:

- solo a partire dalla data stabilita dal “decreto flussi” che fissa le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare in Italia;
- solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la compilazione e l'invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo precedente il giorno dell'invio – e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non necessariamente tramite il PC aziendale; per l'effettuazione di tutte le operazioni il datore di lavoro, comunque, può rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito.

Le domande si possono inviare solo dal PC su cui è stato compilato il modulo.

Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore una idonea sistemazione alloggiativa, un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro.

3.2 Rilascio di nulla osta all'assunzione

Il nulla osta all'assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo Sportello Unico:

- acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;
- acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole, convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (il datore di lavoro deve presentare 2 marche da bollo, il documento d'identità e una fotocopia di questo e la fotocopia del frontespizio del passaporto del lavoratore che si intende assumere) e per la firma del contratto (che



Modello di organizzazione e gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

Edizione 1 Revisione 0 del 16 dicembre 2019

successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero dopo l'ingresso in Italia) e trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

3.3 Richiesta e rilascio del visto d'ingresso

Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all'ambasciata o al consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti.

Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al cittadino straniero viene rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente di entrare regolarmente in Italia.

Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza. Se il lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l'assunzione è possibile solo seguendo la normale procedura: il lavoratore deve comunque rientrare nel suo Paese per ottenere il rilascio del necessario visto d'ingresso.

3.4 Ingresso in Italia

Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta.

Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso deve richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la domanda, compilata su apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata ad uno degli uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta.

Se non viene richiesto entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno viene rifiutato ed il cittadino straniero viene espulso, a meno che il ritardo non sia provocato da documentate cause di forza maggiore (ad esempio, malattia o incidente).

Per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, basta la ricevuta rilasciata dalla posta.

3.5 Obblighi di comunicazione per assunzione

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni obblighi di comunicazione.

Il datore di lavoro deve comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato - Lav". Questa comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS. Se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, comodato), occorre presentare la specifica comunicazione di "cessione di fabbricato" entro 48 ore all'autorità di pubblica sicurezza.

3.6 Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza

Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato.

Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.

E' necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

3.7. Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia "carta di soggiorno").
- permesso di soggiorno che abilita al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per "assistenza minore", per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);
- ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non, pertanto, per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il limite di 1.040 ore in un anno;

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.

Anche in questo caso vige l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello

“Unificato – Lav” e l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza (presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l’ospitalità o la cessione di un’abitazione a qualunque titolo.

3.8 Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno

Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Non è legale nemmeno l’impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

3.9 Validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro

Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In sostanza, il lavoratore, dopo la perdita dell’occupazione, può essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per un periodo non inferiore a un anno. L’estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno ‘per attesa occupazione’ da 6 a 12 mesi è una delle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.153 del 3 luglio), in vigore dal 18 luglio.

La norma, contenuta nell’articolo 4, comma 30, del provvedimento, modifica la disciplina prevista dal Testo unico sull’immigrazione (articolo 22, comma 11) nell’ottica di potenziare il contrasto all’immigrazione irregolare, non solo ampliando di 6 mesi il periodo concesso per cercare un nuovo lavoro, ma estendendolo di fatto a tutta la durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno. Le nuove norme, inoltre, prevedono la possibilità, per il lavoratore che presenti determinati requisiti reddituali, di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

3.10. Archiviazione

Tutta la documentazione oggetto del Protocollo (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile. A tal fine il Datore di Lavoro deve assicurare la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve curare l’archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all’assunzione di lavoratore straniero residente all’estero.

ALLEGATO 1

I “REATI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell’Ente sono i seguenti, sanzionati anche se solo tentati (art. 26 del Decreto):

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per un atto d’ufficio
Art. 319 <i>quater</i> c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
Art. 319 <i>ter</i> , comma 1, c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (aggravato ai sensi dell’art. 319- <i>bis</i> c.p.)
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
Art 322 <i>bis</i> c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 640, comma 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico
Art. 640 <i>bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 316 <i>bis</i> c.p.	Malversazione a danno dello Stato
Art. 316 <i>ter</i> c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

2) fattispecie criminose di cui all’art. 24 *bis* del Decreto (cd. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati), ovvero:

Art. 491 <i>bis</i> c.p.	Documenti informatici
Art. 615 <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 615 <i>quater</i> c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Art. 615 <i>quinquies</i> c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Art. 617 <i>quater</i> c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617 <i>quinquies</i> c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Art. 635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635 <i>quinquies</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica
Art. 640 <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Art. 55 c. 9 D. Lgs. 21/11/2007 n. 231	Sanzioni penali per l'utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento
Parte III Titolo III Capo II D. Lgs. 30/06/2003 n. 196	Illeciti penali nel trattamento di dati protetti da privacy

3) fattispecie criminose previste dall'art. 24 *ter* del Decreto - **cd. delitti di criminalità organizzata**, in particolare:

Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
Art. 416 <i>bis</i> c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniere
Art. 416 <i>ter</i> c.p.	Scambio elettorale politico - mafioso
Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
Art 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra

4) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *bis* – **cd. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 454 c.p.	Alterazione di monete
Art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Art. 459 c.p.	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
Art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *bis*.1 - **cd. delitti contro l'industria e il commercio** ovvero:

Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
Art. 513 <i>bis</i> c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517 <i>ter</i> c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Art. 517 <i>quater</i> c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *ter* – **c.d. reati societari**, e precisamente:

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
Art. 2621 <i>bis</i> c.c.	False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
Art. 2623 c.c.	Falso in prospetto
Art. 2624 c.c.	Falso nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629- <i>bis</i> c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio

Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
----------------	---

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quater*, con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p.	Associazioni sovversive
Art. 270- <i>bis</i> c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
Art. 270- <i>ter</i> c.p.	Assistenza agli associati
Art. 270- <i>quater</i> c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270- <i>quinquies</i> c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270- <i>sexies</i> c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
Art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Art. 280- <i>bis</i> c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Art. 289- <i>bis</i> c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
Artt. 304 e 305 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
Artt. 306 e 307 c.p.	Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

8) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quater*.1 - **cd. Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** con riferimento all'art. 583 bis c.p.;

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *quinquies* con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei **c.d. delitti contro la personalità individuale**, e precisamente:

Art. 600 c.p. x	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Art. 600 <i>bis</i> c.p. x	Prostituzione minorile
Art. 600 <i>ter</i> c.p. x	Pornografia minorile
Art. 600 <i>quater</i> c.p. x	Detenzione di materiale pornografico
Art. 600 <i>quater</i> 1 c.p.	Pornografia virtuale
Art. 600 <i>quinquies</i> c.p. x	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Art. 601 c.p. x	Tratta di persone
Art. 602 c.p. x	Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 609 <i>undecies</i>	Adescamento di minorenni
--------------------------	--------------------------

10) fattispecie criminose di cui all'art. 25 *sexies* del Decreto - **cd. reati di abuso di mercato**, e precisamente:

Art.184 TUF	Abuso di informazioni privilegiate
Art. 185 TUF	Manipolazione di mercato
Art. 186 TUF	Pene accessorie
Art.187 TUF	Confisca

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *septies* con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai **cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

Art. 589 c.p.	Omicidio colposo
Art. 590, comma 3, c.p.	Lesioni personali colpose

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25 *octies* che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai **cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, ovvero:

Art. 648 c.p.	Ricettazione
Art. 648- <i>bis</i> c.p.	Riciclaggio
Art. 648- <i>ter</i> c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

13) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *novies* del Decreto - **cd. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, in particolare:

Art. 171 comma 1 lett. a <i>bis</i> e comma 3 L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
Art. 171 <i>bis</i> L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
Art. 171 <i>ter</i> L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
Art. 171 <i>septies</i> L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
Art. 171 <i>octies</i> L.A.	Reati relativi alla violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *decies* del Decreto - **cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, ovvero:

Art. 377 <i>bis</i> c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria
--------------------------	---

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25 *undecies* del Decreto - **cd. Reati ambientali**, ovvero:

Art. 452 <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale
Art. 452 <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale
Art. 452 <i>quinquies</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
Art. 452 <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452 <i>octies</i> c.p.	Delitti associativi aggravati
Art. 727 <i>bis</i> c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Art. 733 <i>bis</i> c.p.	Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto
Art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.	Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti
Art. 137 comma 11 Cod. Amb.	Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee
Art. 137 comma 13 Cod. Amb.	Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento
Art. 256 comma 1 Cod. Amb.	Gestione non autorizzata di rifiuti
Art. 256 comma 3 Cod. Amb.	Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica
Art. 256 comma 5 Cod. Amb.	Attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi
Art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.	Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione
Art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.	Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante
Art. 258 comma 4 Cod. Amb.	Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti
Art. 259 comma 1 Cod. Amb.	Traffico illecito di rifiuti
Art. 260 Cod. Amb.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Art. 260 <i>bis</i> Cod. Amb.	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Parte VI bis Cod. Amb.	Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale
Art. 279 comma 5 Cod. Amb.	Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti
Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992	Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e

	l'incolumità pubblica;
Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"	Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive
Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007	Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi

16) fattispecie criminose previste dall'art. 25 duo-decies del Decreto, ovvero l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.